



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Giudice Daniela Bracci

All'udienza dell'11.4.2016 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 32607/2015 promossa da:

, in persona del legale rappresentante *p.t.*, parte ricorrente,
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Marinelli

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA" (I.N.P.G.I.)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Leto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.9.2015, _____ srl adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo 1) l'accertamento negativo del credito contributivo di € 135.492,16 per gli anni 2009/2014, nonché di € 49.629,65 per il periodo gennaio - agosto 2015 vantato dall'Inpgi nei confronti della società; 2) in subordine la riquantificazione di detto debito, previa compensazione dell'importo di € 33.630,00 nelle more corrisposto; 3) in ogni caso di dichiarare l'obbligo dell'Inpgi di concedere la rateizzazione del debito previdenziale senza garanzia fideiussoria; il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Deduceva di aver sempre compiutamente assolto agli obblighi contributivi nei confronti dell'Inpgi; di aver ricevuto nel 2010 un primo verbale di accertamento redatto da funzionari Inpgi (n. 18/10); di aver dato corso ad ogni iniziativa tesa alla sistemazione



della propria posizione contributiva; di aver versato all'Inpgi le somme di cui al d.i. n. 2598 del Tribunale civile di Roma; che ciò nonostante l'Inpgi le aveva richiesto il pagamento di ulteriori importi dovuti in relazione al verbale n. 18/10; di aver richiesto la dilazione di pagamento delle mensilità da luglio a dicembre 2011, versando contestualmente la somma di € 21.804,00; che di contro l'Inpgi aveva riquantificato le somme dovute in € 161.753,43; che a fronte della richiesta della società di rateizzare il pagamento, l'Inpgi aveva chiesto il pagamento immediato di € 6.301,67; di aver provveduto al pagamento di tale importo di € 6.301,67; di aver pagato all'Inpgi il 13.2.2013 la somma di € 23.336,26 a titolo di contributi obbligatori relativi a dicembre 2011 oltre sanzioni; che nonostante i suddetti pagamenti l'Inpgi aveva continuato ad asserire con comunicazione del 18.9.13 l'esistenza di un'ulteriore differenza contributiva relativa a gennaio-marzo 2009 per € 13.024,00; di aver richiesto un'altra rateizzazione del proprio debito nel mese di settembre 2014; che ciò nonostante l'Inpgi le aveva notificato a gennaio 2015 un avviso di pagamento per € 51.106,00 per pregressi periodi, ossia gennaio/settembre 2014; di aver presentato una nuova istanza di rateizzazione del debito in data 16.3.2015; che l'Inpgi il 13.4.2015 aveva riquantificato detto debito in € 111.335,00 oltre sanzioni, prevedendo ai fini dell'accoglimento della domanda di rateizzazione, il versamento immediato di € 40.000,00 oltre il rilascio di garanzia fideiussoria per € 95.492,16; che la richiesta di garanzia fideiussoria era illegittima perché contraria al disposto dell'art. 83 comma 23 d.l. n. 112/08 convertito in legge n. 133/2008; di aver chiesto all'Inpgi il 28.4.2015 l'autorizzazione affinché la Regione Puglia, debitrice della ricorrente per servizi resi, potesse versare direttamente all'Ente quanto dovuto a compensazione del credito contributivo; che con nota del 18.9.2015 Unioncamere Puglia, in riscontro alla richiesta della ricorrente, aveva comunicato di aver disposto la liquidazione in favore dell'Inpgi di € 33.630,00; che la pretesa dell'Inpgi era illegittima perché nessuna altra somma era dovuta all'Inpgi per il periodo dal 2009 ad oggi; in subordine contestava l'entità degli importi pretesi dall'Inpgi. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro l'accoglimento della domanda.



Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l'Inpgi che chiedeva il rigetto della domanda; in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società ricorrente al pagamento in favore dell'Inpgi di € € 129.868,16, di cui € 71.259,00 a titolo di contributi obbligatori relativi alle mensilità di giugno 2013, luglio 2013 e da settembre 2013 a dicembre 2014, € 16.913,16 a titolo di sanzioni calcolate alla data del 23.9.2015, € 40.913,00 a titolo di contributi obbligatori relativi alle mensilità da gennaio 2015 ad agosto 2015 ed € 783,00 a titolo di sanzioni civili calcolate alla data del 9.10.2015, con condanna alle ulteriori sanzioni civili maturate dalle singole scadenze al saldo, come per legge.

All'udienza dell'11.4.2016, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

La *RICORRENTE* contesta la sussistenza del debito contributivo calcolato dall'Inpgi in relazione ai periodi da marzo 2009 a dicembre 2014 e da gennaio 2015 ad agosto 2015. Costituendosi in giudizio l'Inpgi ha dedotto che tale credito contributivo è stato determinato sulla base delle denunce contributive mensili inviate telematicamente dalla stessa società; altresì l'Istituto ha evidenziato che dal 2009 ad oggi la *RICORRENTE* ha avanzato diverse istanze di rateizzazione del suo debito contributivo, senza peraltro mai assolvere compiutamente gli impegni rateali.

In particolare, come precisato dall'Inpgi con nota del 20.10.2014 trasmessa alla ricorrente (doc. 15 allegato memoria), a tale data la *RICORRENTE* non risultava aver ancora versato: 1) sul condono previdenziale (periodo 1/2009-3/2009), l'importo di € 6.152,00 avente scadenza 16.11.2013; 2) sulla dilazione accolta con determinazione n. 16 del 13.2.2013 (periodo 7/2011-12/2011) 3 rate mensili ciascuna di importo di € 3.214,88, aventi scadenza 16.11.2013, 16.1.2014 e 16.2.2014; 3) su dilazione accolta con determinazione n. 99 del 29.10.2013 (periodo 6/2013-7/2013) 8 rate mensili ciascuna di importo di € 694,04 aventi scadenza 16.1.2014, 16.2.2014, 16.5.2014, 16.7.2014, 16.8.2014, 16.9.2014 e 16.10.2014.



Con successiva nota del 23.12.2014 (doc. 16) l'Inpgi ha richiesto alla ricorrente il versamento dei contributi relativi alle mensilità da gennaio 2014 a settembre 2014, diffidandola al pagamento di € 51.106,00 di cui € 49.701,00 per contributi ed € 1.405,00 per sanzioni calcolate al 23.12.2014.

Mette conto osservare che ha riconosciuto l'esistenza di tale debito previdenziale, avendo chiesto in data 17.3.2015 all'Inpgi *"la rateizzazione di tutte le somme dovute relative agli importi del condono previdenziale (1/2009-3/2009), alle dilazioni di cui alle determine dirigenziali n. 16/2013 e n. 99/2013 e ai contributi 2014"* (doc. 18 allegato memoria).

In data 9.10.2015 l'Inpgi ha diffidato la ricorrente al pagamento di € 41.696,00 a titolo di contributi per il periodo gennaio 2015-agosto 2015 oltre sanzioni civili maturate a tale data (sub doc. 1 memoria).

Con il ricorso in esame, l'..... lamenta solo genericamente l'esistenza del suo debito previdenziale, senza contestare specificatamente i conteggi elaborati dall'Inpgi sulla base delle denunce contributive mensili inviate dalla stessa società e, altresì, dimenticando di aver già riconosciuto di volta in volta la propria esposizione debitoria con le istanze di rateizzazione delle somme dovute.

Inoltre la ricorrente non solleva alcuna doglianza rispetto ai conteggi depositati dall'Inpgi con la sua memoria difensiva, dai quali risulta il complessivo credito dell'Istituto pari ad € 129.868,16, detratte le somme versate dalla successivamente alle diffide sopra menzionate.

In assenza di specifiche contestazioni, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. risulta pertanto accertato il credito previdenziale dell'Inps nei confronti della ricorrente per l'importo di € 129.868,15, di cui € 71.259,00 a titolo di contributi obbligatori relativi alle mensilità di giugno 2013, luglio 2013 e da settembre 2013 a dicembre 2014, € 16.913,16 a titolo di sanzioni civili calcolate al 23.9.2015, € 40.913,00 a titolo di contributi obbligatori relativi alle mensilità da gennaio 2015 ad agosto 2015 ed € 783,00 a titolo di sanzioni civili calcolate al 9.10.2015, così come indicato nei prospetti contabili Inpgi allegati alla memoria difensiva.



Priva di fondamento appare l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente in relazione al credito contributivo relativo all'anno 2009, avendo l'Inps interrotto ripetutamente i termini di prescrizione con l'invio delle diverse diffide di pagamento (vedi nota del 1°3.2013 e 18.9.2013, doc. 12 allegato memoria; nota del 20.10.14 doc. 15 allegato memoria).

Parimenti infondata è la lamentela della ricorrente circa l'illegittimità del comportamento dell'Inpgi, che condiziona l'accoglimento delle istanze di rateizzazione per importi superiori ad € 45.000,00 al rilascio di apposita fideiussione a garanzia del credito; secondo la ricorrente tale comportamento sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 83 comma 23 d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 (che ha previsto che le dilazioni dei debiti tributari non siano più soggette all'obbligo dell'esistenza di una garanzia in favore della P.A.).

Deve osservarsi che ai sensi dell'art. 8 l. n. 1122/55 le aziende sono tenute a versare i contributi assicurativi all'ente previdenziale entro il ventesimo giorno successivo a quello del mese di riferimento. Nel caso di debiti contributivi, la concessione della dilazione di pagamento non è un obbligo di legge per l'Inpgi, ma una facoltà a beneficio delle aziende, alternativa al recupero coattivo del credito.

L'art. 83 comma 23 d.l. n. 112/08, convertito con modificazioni in l. n. 133/2008, appare riferibile unicamente agli enti previdenziali di diritto pubblico e non sembra invocabile la sua diretta ed automatica applicazione nei confronti dell'Inpgi. Invero a seguito della trasformazione della natura giuridica in fondazione di diritto privato, è stato posto alla resistente l'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio senza possibilità di fruire di alcuna forma di finanziamento pubblico, ma con il potere di disporre in autonomia in determinate materie.

Proprio nell'ambito di tale autonomia, l'Inpgi può concedere dilazioni di pagamento per favorire il riassetto finanziario ed economico delle aziende, tuttavia la riscossione del credito può essere garantita da fideiussione bancaria ed assicurativa, al fine di permettere, in caso di insolvenza del debitore, l'immediato recupero del credito vantato dall'Istituto.



In conclusione il ricorso va respinto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la srl va condannata al pagamento in favore dell'Inpgi dell'importo di € 129.868,16 come sopra specificato, oltre sanzioni civili maturate dalle singole scadenze al saldo, come per legge.

Visto l'art. 91 c.p.c., la srl va condannata a rifondere all'Inpgi le spese di lite che, visto il dm n. 55/2014, si liquidano in € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa
RIGETTA IL RICORSO.

**IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE,
CONDANNA I SRL AL PAGAMENTO IN FAVORE
DELL'INPGI DELLA SOMMA DI € 129.868,16, DI CUI € 71.259,00 A TITOLO
DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI ALLE MENSILITA' DI GIUGNO
E LUGLIO 2013, E DA SETTEMBRE 2013 A DICEMBRE 2014, € 16.913,16 A
TITOLO DI SANZIONI CIVILI CALCOLATE AL 23.9.2015, € 40.913,00 A
TITOLO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI ALLE MENSILITA'
DA GENNAIO 2015 AD AGOSTO 2015 ED € 783,00 A TITOLO DI SANZIONI
CIVILI CALCOLATE AL 9.10.2015, OLTRE LE ULTERIORI SANZIONI
CIVILI MATURE DALLE SINGOLE SCADENZE AL SALDO, COME PER
LEGGE.**

**CONDANNA I SRL A RIFONDERE ALL'INPGI LE SPESE
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 4.000,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO,
OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.**

Roma, 11 marzo 2016

Il giudice
Daniela Bracci

